Civile Sent. Sez. 6 Num. 12808 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
Data pubblicazione: 19/06/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 2688-2014 proposto da:

( ) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE MOLELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO CONTI, MARCO ZANNA giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE ABRUZZO;

- intimata -

3912
15.

avverso la sentenza n. 366/2013 del TRIBUNALE di SULMONA del 26/06/2013, depositata l'01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 366, pubblicata il 1° luglio 2013, il Tribunale di Sulmona, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Abruzzo in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta da , la cui autovettura è rimasta danneggiata dall'impatto contro un cervo che attraversava la sede stradale.

Ha ritenuto il giudice di appello che competente a rispondere di tal genere di sinistri non sia la Regione, alla quale la legge n. 142 del 1990 (trasfusa nel Testo Unico sugli enti locali approvato con d. lgs 18 agosto 2000 n. 267) e la legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno attribuito competenze essenzialmente normative, ma la Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro.

Con atto notificato il 21 gennaio 2014 la propone ricorso per cassazione.

La Regione non ha depositato difese.

Motivi della decisione

3.- Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2043 cod. civ. e della normativa statale e regionale in tema di protezione della fauna selvatica, la ricorrente assume che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della legge regionale dell'Abruzzo 24 giugno 2003 n. 10 che, in attuazione dei principi enunciati dalla legge statale n. 157/1992, ha disposto all'art. 1, 2° comma, che la Regione è tenuta a provvedere con i propri fondi al risarcimento dei danni provocati dalla fauna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

selvatica a veicoli e persone coinvolti in incidenti stradali, restando delegate alle Province le sole funzioni di istruzione e liquidazione delle relative pratiche.

4.- Il motivo non è fondato.

Il ricorrente desume erroneamente dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all'ente a cui spettino le competenze amministrative e gestionali relative alla cura degli animali (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; *Idem*, 10 ottobre 2014 n. 21395).

La legge n. 157/1992 attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di "*emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica*" (art. 1, comma 1) ed attribuisce alle province il compito di attuare la disciplina regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita dalla legge 18 agosto 2000 n. 267), in forza di una competenza propria, derivante dall'autonomia ad esse attribuita dalla legge statale; anche indipendentemente da specifica delega delle Regioni.

I rilievi del ricorrente circa l'asserita mancanza di uno specifico provvedimento di delega di competenze alla Provincia da parte della Regione Abruzzo sono quindi inconferenti. Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica, come specificato dalla citata giurisprudenza.

Le disposizioni delle leggi regionali dell'Abruzzo circa l'assunzione dell'impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale non valgono a dimostrare il contrario.

Altro sono le responsabilità di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilità che essa interferisca con i beni e le proprietà di terzi; altro è l'impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese.

La legge regionale dell'Abruzzo n. 10/2003 e successive modificazioni, più volte citata dal ricorrente, dispone infatti all'art. 4*bis* , sotto la rubrica" *Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica,* che " *1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio regionale dalla fauna selvatica la Regione corrisponde contributi per i danni, non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprietà o in loro affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi strada aperta al pubblico transito. 2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 4-ter, comma 2. 3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino al 100%*...(norma introdotta nel testo della legge reg. n. 10/2003 dalla successiva legge reg. 12 febbraio 2005 n. 8).

E' chiaro che si tratta di meri contributi di carattere finanziario, erogati dalla Regione alle Province per permettere loro di fare fronte agli oneri conseguenti ai predetti danni, "*che non siano altrimenti risarcibili*", cioè che non siano imputabili a responsabilità dell'ente gestore della fauna, o a terzi; analogamente ai contributi concesso dalla Regione per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, alla colture ecc. (art. 1, 4 ed altri della legge reg. n. 10/2003).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tanto è vero che il successivo art. 4*ter* detta i criteri di riparto degli stanziamenti regionali fra le varie Province; stabilisce le soglie minime di danno per accedere ai contributi; le modalità di concessione, ecc., fermo restando che "*all'istruttoria ed alla liquidazione delle istanze di contribuzione al ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica provvedono le Amministrazioni Provinciali nel cui territorio si verifichi l'evento dannoso...*", pur potendo esse avvalersi della collaborazione tecnica di personale della Regione.

La norma dell'art. 1, 2° comma, legge reg. n. 10/2003, come modificata dalla citata legge n. 8/2010 ("..... *la Regione provvede al risarcimento dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica*"), va letta in questa prospettiva, cioè quale impegno a far fronte agli oneri finanziari, ferma restando la necessità dell'accertamento che non vi sia responsabilità di terzi ed in particolare dell'ente a cui sia concretamente affidata la gestione della fauna selvatica (nella specie, la Provincia).

Solo l'ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio è in grado di individuare, e nei limiti del possibile di prevenire, le cause dei danni e le relative responsabilità; quindi di difendersi con cognizione di causa nei confronti delle varie istanze risarcitorie.

Non certe l'ente dotato di mera competenza normativa: salva ovviamente inequivocabile disposizione regionale di segno opposto, che nella specie non si ritiene di poter ravvisare.

5.- Il ricorso non può che essere respinto.

6.- Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ricorrono gli estremi di cui all'art. 13, 1° comma *quater*, d.p.r. n. 115 del 2002 per la condanna del ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Roma, 20 maggio 2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale